

3.2.2.2 LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DALL'ANNO 2000 AL 2005

Nel rapporto 2005 dell'Agenzia, soffermandoci sull'analisi delle regolamentazioni dell'Autorità, avevamo sottolineato che la qualità del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e del gas comprende sia fattori commerciali sia fattori tecnici, tra i quali ultimi è preminente la *continuità del servizio*. A tale scopo nell'anno 2000, per il primo periodo di regolazione (intervallo temporale 2000-2003) l'Autorità ha introdotto un sistema di regolazione che incentiva la riduzione della durata delle interruzioni, confermata anche per il periodo di regolazione 2004-2007 con il *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, approvato con la delibera 30 gennaio 2004, n. 4*.

La regolazione della durata delle interruzioni, infatti, è basata sulla determinazione ex ante di obiettivi di miglioramento annuali fissati dalla stessa Autorità e sulla verifica ex post dei risultati ottenuti che, confrontati con gli obiettivi di miglioramento, consentono successivamente di determinare gli incentivi e le penalità finanziari da assegnare alle imprese distributrici.

Gli obiettivi di miglioramento si riferiscono all'indicatore di riferimento (durata complessiva delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT), calcolato su base biennale escludendo le interruzioni attribuite a cause di forza maggiore, a danni provocati da terzi o con origine sulle reti d'alta tensione e sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Nel rapporto 2004 e 2005 dell'Agenzia si è impostata una classificazione e analisi dei dati con l'obiettivo di evidenziare il grado di miglioramento conseguito da ogni esercente nel corso degli anni.

I dati analizzati e riferiti al periodo 200-2005 riguardano le interruzioni lunghe senza preavviso, di responsabilità dell'esercente, nell'ambito territoriale complessivo in cui opera l'esercente e in particolar modo *nell'ambito territoriale di alta concentrazione dell'esercente*, quest'ultimo relativo alla porzione di territorio locale in cui la popolazione risulta superiore a 50.000 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento.

Gli indicatori della continuità del servizio, relativi all'analisi delle interruzioni senza preavviso lunghe, oggetto di analisi sono:

- *numero interruzioni/cliente all'anno: $\sum U_i / U_{tot}$ dove:*
 - U_i numero di utenti coinvolti nella i-esima interruzione considerata;
 - U_{tot} numero totale di utenti serviti dall'esercente alla fine dell'anno solare;
- *minuti di interruzione/cliente all'anno: $\sum \sum (U_{i,j} * t_{i,j}) / U_{tot}$ dove:*
 - $U_{i,j}$ numero di utenti coinvolti nella i-esima interruzione considerata e appartenenti al j-esimo gruppo di utenti affetto dalla stessa durata di interruzione;
 - $t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di utenti $U_{i,j}$;

U_{tot} numero totale di utenti serviti dall' esercente alla fine dell'anno solare;

- *durata media di interruzione.*




Figura 21 Minuti di interruzione anno per singolo cliente (dal 2000 al 2005)




Figura 22 Durata media della singola interruzione (dal 2000 al 2005)

La Figura e la Figura , indicano il trend, nel periodo considerato, rispettivamente dei minuti di interruzione cumulato annuo, per singolo cliente e della durata media della singola interruzione.

Dall'analisi dei trend si registra una riduzione complessiva dei minuti di interruzione per singolo cliente tra l'anno 2000 e l'anno 2005, a livello locale del 28%, mentre a livello nazionale del 45%.

Penalità e riconoscimento costi per AEM Torino

Con delibera n. 202/99 e s.m.i., l'Autorità ha definito per ogni esercente, i livelli tendenziali di riferimento, al fine di valutarne il margine di miglioramento della continuità del servizio. I livelli o indicatori tendenziali di riferimento sono riferiti alla durata media di interruzione, di responsabilità dell'esercente, che ogni esercente è obbligato a rispettare per il riconoscimento dei costi o l'applicazione delle penalità. Tali livelli tendenziali, sono calcolati dall'Autorità secondo il meccanismo della media ponderata biennale, considerando il biennio precedente all'anno di riferimento per l'applicazione del livello tendenziale e il numero di clienti come criterio di ponderazione. A tal proposito, dall'analisi delle regolamentazioni del settore (delibere n. 202/99, n. 144/00 ss.mm.ii) è emerso che l'esercente AEM TORINO presentava per il periodo 2000-2003, un livello tendenziale pari a 30 minuti per il triennio 2000-2003 sulla rete servita dallo stesso, prima dell'acquisizione del ramo ENEL (cfr. d. lgs 79/99) e pari a 34 minuti (anno 2002) e 32 minuti (anno 2003) sulla parte di rete ex-ENEL. Per il periodo 2004-2007, ad AEM Torino è stato attribuito un livello tendenziale di 28 minuti (2004) e 27 minuti (2005).




Figura 23 Livello tendenziale ed effettivo: durata media delle interruzione

La Figura, illustra il livello tendenziale (minuti di riferimento della durata media dell'interruzione fissati dall'AEEG) e del livello effettivo media biennale. Per ogni singolo anno lo scarto tra i due punti è rappresentativo del riconoscimento costi sostenuti all'esercente, per garantire un livello di continuità migliore rispetto a quello fissato dall'AEEG, o penalità applicate nel caso in cui il livello effettivo sia superiore al livello tendenziale. Si rileva, che l'applicazioni delle penalità e il

riconoscimento dei costi risultano proporzionali e valutabili secondo le specifiche delle regolamentazioni dell’Autorità, in relazione allo scostamento tra il livello tendenziale dell’anno

i_{esimo} e il livello effettivo dell’indicatore di riferimento nello stesso anno i_{esimo} (calcolato secondo il criterio della media biennale degli indicatori effettivi conseguiti nell’ anno i_{esimo} e nell’anno $i_{\text{esimo}-1}$ così come definito nella delibera AEEG 155/02 a condizione che tale differenza risulti maggiore ad una fascia di franchigia).

La Figura , evidenzia come per AEM TORINO, nel corso del periodo di regolazione l’Autorità abbia riconosciuto delle penalità negli anni 2000 e 2001, per perdita di continuità rispetto al livello tendenziale di riferimento, in precedenza indicato. Nell’anno 2002 si evidenzia come per effetto del recupero di continuità, sull’ex-ramo ENEL, siano stati riconosciuti dei costi. Nei restanti anni, dal 2003 al 2005, per il continuo miglioramento della continuità del servizio, sono stati riconosciuti dei costi (non vi è distinzione tra rete ex-ENEL e rete AEM Torino). Si osserva, in particolare per l’anno 2003, ai sensi dell’art. 23 della delibera 155/02, l’operatore locale ha presentato istanza per il mantenimento nel proprio ambito territoriale ai quali l’istanza si riferisce, di livelli di continuità (*durata media dell’interruzione lunga senza preavviso*) uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento (pari a 30 minuti per l’ambito di riferimento dell’ercente locale). Infatti, il riconoscimento costi è da attribuire nella misura del 90% al mantenimento di livelli inferiori allo standard nazionale e del 10% per il recupero di continuità generato sulla ex-rete ENEL.




Figura 24 Riconoscimento costi o penalità per recuperi/perdita di continuità

La Figura mostra l’andamento cumulato nel periodo considerato del meccanismo di applicazione delle penalità o riconoscimento costi, evidenziamo come complessivamente tra il 2000 e il 2005,

l'impegno di AEM Torino nel garantire standard migliorativi rispetto a quelli introdotti dall'AEEG, ha generato un ricavo di circa 1,9 mln €




Figura 25 Andamento cumulato penalità e riconoscimento costi